



# COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 8 del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)  
2021 – 2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e  
della relativa Nota integrativa 2021 - 2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore 20.00, in videoconferenza, come da decreto sindacale prot. n. 4870 di data 19.11.2020, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Perinelli Marco Nicolò - Sindaco
2. Angeli Paolo - Consigliere Comunale
3. Bertotti Franchi Edoardo - Consigliere Comunale
4. Camin Loredana - Consigliere Comunale
5. De Zordi Giovanna - Consigliere Comunale
6. Golin Anna - Consigliere Comunale
7. Ioriatti Loreta - Consigliere Comunale
8. Lazzeri Andrea - Consigliere Comunale
9. Passamani Franco - Consigliere Comunale
10. Valentini Paolo - Consigliere Comunale
11. Valentini Renzo - Consigliere Comunale
12. Zeni Andrea - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Perinelli dott. Marco Nicolò, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Angeli Paolo** e **Lazzeri Andrea**.

**Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e della relativa Nota integrativa 2021 - 2023.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali), dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, individuando nel contempo gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali stessi;

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto riguarda l'applicazione, anche agli Enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio ed in particolare gli art. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli art. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Preso atto che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Preso atto che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali, prevedendo tra gli strumenti di programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) quale guida strategica e presupposto dell'azione di pianificazione economico – finanziaria dell'Ente;

Visto che l'art. 170 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato previsto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 redatto ed approvato dalla Giunta comunale ed allegato alla presente deliberazione;

Visto altresì lo schema di Bilancio di previsione 2021-2023 con i relativi allegati e la nota integrativa allo stesso approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 11.03.2021, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo nel contempo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo



1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Dato atto che l’Integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2020, oltre al differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità al 31 gennaio 2021, ha disposto che in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, le parti concordano l’applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini e considerato che il decreto ministeriale 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 (per i comuni della Provincia autonoma di Trento dal 2017) gli enti di cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal 1° comma del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto pertanto che per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza nonché di cassa solamente per il primo esercizio;
- le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;
- i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata per l’entrata dalle tipologie e per la spesa dai programmi;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere o le previsioni delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e spesa sono state allocate in bilancio in base alle informazioni e indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2021 e che in data odierna, non sono state adottate proprie deliberazioni di variazione delle aliquote, delle detrazioni e delle deduzioni relative all’Imposta Immobiliare Semplice (Imis) per l’anno 2021 in quanto si è scelto di mantenere in vigore quelle previste per il 2018, 2019 e 2020;

Atteso che con propria precedente deliberazione n. dd. odierna è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, con le relative tariffe;

Atteso che alla data odierna la Giunta comunale ha approvato tutte le tariffe relative a servizi o utilizzo di beni dell'ente così come sono state considerate per formulare le previsioni di entrata nel bilancio 2021-2023;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che l'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 stabilisce che Regioni ed Enti Locali debbano conseguire, sia in fase di programmazione che di rendiconto, un valore non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4,5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1,2,3 del medesimo schema;

Visto che l'art. 1 comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabiliva che a decorrere dall'anno 2017 i Comuni dovevano conseguire il saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, e che per gli anni dal 2017 al 2019 compresi è considerato ai fini degli equilibri anche il Fondo pluriennale vincolato in entrata e spesa al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento;

Considerato che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016, ma in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs.- 118/2011 (art. 1, comma 820 Legge 145/2018);

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.P. 27/2010 e della nota informativa del Servizio Autonomie Locali dd. 6.02.2017 "Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni che erano soggetti all'obbligo di gestione associata ai sensi dell'abrogato art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019". Pertanto il piano di miglioramento corrisponde al "Progetto generale per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56/16 dd. 29.06.2016, dal quale risulta il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 2019, così come evidenziato anche nel D.U.P. 2021-2023;

Visti la proposta definitiva di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatta sulla base del D.U.P. 2021-2023 aggiornato, vista la Nota Integrativa al bilancio, così come approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 11.03.2021 e dato atto che il progetto di bilancio è redatto nell'osservanza delle disposizioni in materia;

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati dd. 11.03.2021, ns. prot. n. 1063 dd. 12.03.2021;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 09/16 dd. 2.05.2016 con cui è stato stabilito, al punto 6) del dispositivo, di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto



dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs.267/2000, preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 3 ottobre 2019 il Comune si era avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020 e considerato che il Decreto fiscale 2020 e la relativa legge di conversione n. 157 dd. 19.12.2019 hanno modificato l'art. 232 del D. lgs. 267/2000 rendendo facoltativa la contabilità economico-patrimoniale per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, previa adozione di apposita deliberazione in tal senso e atteso che la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale è stata esercitata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 12.03.2020;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 4 dd. 26.03.2019, immediatamente eseguibile, questo Consiglio ha deliberato di esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato previsto dal comma 3 dell'art. 233 – bis del D.Lgs. 267/2000 ess.mm. in quanto la Legge 145/2018 all'art. 1 comma 831 ha introdotto tale possibilità per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.06.2020;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2000 per quanto riguarda le disposizioni ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 118 dd. 23.06.2011 e ss..mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii. e attesa la propria competenza in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa l'urgenza connessa all'adozione del presente provvedimento al fine di approvare prima possibile il Bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto del “Nuovo progetto per la gestione associata e coordinata del Servizio Finanziario/Tributi ed Entrate” tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna approvato -ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm.- con deliberazioni consiliari n. 27 dd. 26.09.2017 (Comune di Caldonazzo), n. 24 dd. 31.08.2017 (Comune di Calceranica al Lago) e n. 25 dd. 25.10.2017(Comune di Tenna), secondo i quali spetta ad ogni Responsabile del Servizio Finanziario associato competente per area l'adozione degli atti e l'espressione dei pareri in materia contabile sui provvedimenti adottati dagli organi del rispettivo Comune;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 187 della L.R. 3.5.2018 n. 2 dalla Responsabile del Servizio Unico Finanziario/Tributi ed Entrate Patrimoniali tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna – Area Tenna in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile prescindendo dall'attestazione della copertura finanziaria in quanto al presente provvedimento non consegue impegno diretto di spesa;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

- 1. di approvare il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2021- 2023, allegato**

A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come presentato dalla Giunta comunale e dalla stessa approvato con deliberazione n. 21 dd. 11.03.2021;

2. **di approvare** sulla base delle considerazioni espresse in premessa, **il bilancio di previsione 2021-2022-2023**, allegato B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti gli allegati, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, così come approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 dd. 11.03.2021;
3. **di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023**, allegato C alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 dd. 11.03.2021;
4. di dare atto che, come evidenziato nella Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non si è reso necessario prevedere l'accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" in quanto con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2020, l'Ente non risulta avere un debito al 31.12.2020, come rilevato dalla PCC, superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e non si trova nella necessità di ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2019, né presenta dei ritardi nei pagamenti rispetto al limite massimo consentito;
5. di dare atto altresì che il progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata fra i comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, allegato al DUP 2021-2023 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56/16 dd. 29/06/2016, ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, per i comuni che erano sottoposti all'obbligo di gestione associata ai sensi dell'abrogato articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, sostituisce il piano di miglioramento;
6. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa, ed a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;
7. di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi amministrativi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Perinelli dott. Marco Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano dott.ssa Francesca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

